



## EROGAZIONE INDENNITA' UNA TANTUM € 200 - D.L. 50 DEL 17/05/2022

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha introdotto una misura di sostegno, consistente in un'indennità una tantum di 200 euro, da riconoscere ad una vasta platea di soggetti beneficiari, tra cui: **lavoratori dipendenti** (deve aver beneficiato della riduzione dei contributi a proprio carico per almeno un mese tra gennaio e aprile 2022), **co.co.co.** e **lavoratori autonomi**.



Per i **LAVORATORI DIPENDENTI**:

REQUISITI	MESE E MODALITA' DI EROGAZIONE	ALTRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Che abbiano fruito dell'esonero previdenziale dello 0,80%, previsto dalla legge di Bilancio 2022, per almeno un mese nel primo quadrimestre 2022;</li> <li>- Che dichiarino di <b>non essere titolari del bonus</b> in quanto contemporaneamente appartenenti ad altre categorie di percettori che lo ricevono direttamente dall'INPS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconoscimento, <b>in via automatica</b>, da parte del datore in busta paga, <b>con la retribuzione erogata nel mese di Luglio 2022</b>;</li> <li>- In attesa di <b>indicazioni da parte dell'INPS</b> per le modalità di compensazione all'interno della denuncia UniEmens.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per i titolari di più rapporti di lavoro, <b>spetta comunque una sola volta</b>;</li> <li>- <b>Non deve essere riproporzionato</b> alla durata del rapporto di lavoro né alla durata dell'orario di lavoro;</li> <li>- <b>L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né contributivi.</b></li> </ul>

Per **COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI** (409 c.p.c.):

REQUISITI	MESE E MODALITA' DI EROGAZIONE	ALTRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con contratti <b>attivi alla data del 18.05.2022</b> (entrata in vigore del Decreto);</li> <li>- Iscritti in <b>via esclusiva alla Gestione Separata</b>;</li> <li>- <b>Non titolari del bonus</b> in quanto contemporaneamente appartenenti ad altre categorie di percettori;</li> <li>- Con un reddito, derivante dai suddetti rapporti, <b>non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riconoscimento, a seguito di presentazione di <b>apposita domanda, da parte dell'INPS.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spetta una sola volta</b>;</li> <li>- L'indennità <b>non concorre a formare reddito</b></li> </ul>

Per **LAVORATORI AUTONOMI**:

REQUISITI	MESE E MODALITA' DI EROGAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché professionisti iscritti alle Casse di previdenza</b>;</li> <li>- Che <b>non abbiano fruito dell'indennità ad altro titolo</b>;</li> <li>- Che nel 2021 abbiano percepito un <b>reddito non superiore all'importo che sarà stabilito da apposito Decreto.</b></li> </ul>	<p>Il momento di erogazione, le modalità e la quantificazione dell'indennità saranno stabiliti da un <b>Decreto</b> che sarà emanato <b>entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L.</b> (cioè entro il 17.06).</p>

Per **PERCETTORI DI ALTRE MISURE:**

REQUISITI	MESE E MODALITA' DI EROGAZIONE	ALTRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percettori delle <b>indennità per COVID-19</b> previste dal D.L. <b>Sostegni e Sostegni bis nel 2021</b>;</li> <li>- Percettori di <b>NASPI, DIS-COLL (nel mese di giugno 2022)</b>;</li> <li>- Percettori di <b>disoccupazione agricola (nel 2022)</b> di competenza 2021.</li> </ul>	Erogazione <b>automatica da parte dell'INPS.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spetta una sola volta</b>;</li> <li>- L'indennità <b>non concorre a formare reddito.</b></li> </ul>

Per **ALTRE CATEGORI DI LAVORATORI:**

REQUISITI	MESE E MODALITA' DI EROGAZIONE	ALTRO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori <b>stagionali</b>, a tempo <b>determinato, intermittenti o dello spettacolo che nel 2021</b> abbiano svolto attività per <b>almeno 50 giornate (50 contributi giornalieri</b> per i lavoratori dello spettacolo) e siano titolari di un reddito nel 2021, derivante dai suddetti rapporti, <b>non superiore a euro 35.000</b>;</li> <li>- Lavoratori autonomi, privi di <b>P.IVA</b>, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata (già al 18.05.2022) che, nel 2021, siano stati titolari di contratti di <b>lavoro autonomo occasionale e per i quali sempre nel 2021 – risulti l'accredito di almeno un contributo mensile</b>;</li> <li>- Incaricati delle <b>vendite a domicilio, titolari di partita IVA attiva, con reddito superiore a € 5.000 nel 2021, iscritti alla Gestione Separata alla data del 18.05.2022.</b></li> </ul>	Riconoscimento, a seguito di presentazione di <b>apposita domanda, da parte dell'INPS.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Spetta una sola volta</b>;</li> <li>- L'indennità <b>non concorre a formare reddito.</b></li> </ul>

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alle sedi dei sindacati e patronati CGIL-CISL-UIL di Piove di Sacco.**